

Neoassunti fuori zona con figli, esenzione fino a 14mila euro

Anche nel 2025 sono esenti i compensi in natura ai dipendenti. Per i genitori, incremento fino a duemila euro. Welfare aziendale
Cristian Valsiglio

Welfare aziendale arricchito: compensi in natura esenti fino a 2mila euro per i lavoratori con figli, somme esenti fiscalmente fino a 5mila euro per i neoassunti fuori zona.

L'articolo 1 della legge 207/2024 prevede importanti novità in tema di welfare aziendale. In particolare, per i fringe benefit, i commi 390 e 391 replicano la disciplina agevolativa prevista per l'anno 2024, prorogandola per il triennio 2025-2027.

Il beneficio consiste nell'esenzione fiscale e contributiva dei compensi in natura fino a mille euro. L'esenzione aumenta a 2mila euro in caso di presenza di figli a carico. Superata questa soglia, secondo i principi generali, l'intero importo dovrà essere tassato. Rientrano nell'agevolazione non solo i compensi in natura (ad esempio, i buoni spesa) ma anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento di utenze domestiche del servizio idrico integrato, energia elettrica e gas naturale, di spese per l'affitto dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale. Sono agevolati sia i lavoratori subordinati sia coloro che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (come co.co.co.).

Sotto l'aspetto soggettivo, l'incremento dell'esenzione a 2mila euro riguarda i lavoratori con figli, compresi quelli nati fuori dal matri-

monio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni di essere fiscalmente a carico. I lavoratori senza figli possono accedere all'esenzione nel limite di mille euro.

La norma è applicabile se:

- i lavoratori dichiarano di averne diritto indicando il codice fiscale dei figli a carico;
- il datore di lavoro informa dell'applicazione del beneficio le rappresentanze sindacali unitarie ove presenti.

In merito alla tassazione dei fringe benefit è utile ricordare che il Dlgs 192/2024 ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il concetto di «valore normale» fiscalmente utile ove il bene o il servizio concesso ai dipendenti sia prodotto dal datore di lavoro stesso. Il decreto prevede, infatti, che il valore di tali beni e servizi è determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro. È così superato il concetto di prezzo mediamente praticato al grossista.

Particolarmente innovativa è la disposizione inserita nei commi 386-390 ove è previsto che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati, locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025, non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5mila euro annui. L'esenzione non riguarda la base imponibile contributiva.

Sotto l'aspetto soggettivo possono fruire del beneficio i soli lavoratori dipendenti assunti nel 2025 con un contratto a tempo indeterminato, sia full time sia part time anche in apprendistato, e con un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35mila euro nel 2024. Il beneficio sembrerebbe applicabile alle sole nuove assunzioni e non anche alle trasformazioni di contratto da tempo determinato a indeterminato.

Per ottenere l'esenzione, i lavoratori dovranno trasferire la residenza nel Comune della sede di lavoro distante più di 100 chilometri dal Comune di precedente residenza. L'agevolazione fiscale dura due anni dall'assunzione, per un totale massimo agevolabile di 10mila euro.

Si ritiene che la misura agevolativa possa essere cumulabile con la disciplina dei fabbricati concessi ai dipendenti e con il maggior limite di esenzione dei fringe benefit che arriva a 2mila euro in presenza di figli a carico. Il lavoratore fuori zona con figli potrà ottenere un'esenzione di 14mila euro nel biennio.

Le somme agevolate rilevano ai fini Isee e si computano per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali. Il lavoratore dovrà rilasciare al datore di lavoro una dichiarazione in base al Dpr 445/2000 nella quale attestare il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

